

FONDO PENSIONE DIPENDENTI METLIFE

FONDO PENSIONE PREESITENTE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1044

Istituito in Italia



Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma



+39 06 49216345



Mail: info@fondopensionemetlife.it

Pec: fondopensione.MetLife@legalmail.it



www.fondopensionemetlife.it

DOCUMENTO SULLA R.I.T.A. **RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA**

Edizione Giugno 2023

**COSA FARE SE VUOI RICHIEDERE L'EROGAZIONE DELLA TUA POSIZIONE SOTTO FORMA DI
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)
NEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI METLIFE**

Sommario

1. OGGETTO	3
2. FINALITA'	3
3. CARATTERISTICHE DELLA RITA	3
4. QUANDO È POSSIBILE EFFETTUARE LA RICHIESTA	4
5. DISPOSIZIONI OPERATIVE PER EFFETTUARE LA RICHIESTA	4
5.1. Presentazione della richiesta	4
5.2. Revoca della richiesta	5
5.3. Periodicità rate RITA	6
5.4. Tempi di liquidazione	6
5.4.1. Valorizzazione della posizione	6
5.4.2. Validità della richiesta	6
5.4.3. Incompletezza/incongruità della documentazione probatoria ricevuta	7
6. CONTRIBUTIONI SUCCESSIVE ALL'ATTIVAZIONE DELLA RITA	7
7. TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE	7
8. COSTI	7
9. REGIME FISCALE	7
10. CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ	7

1. OGGETTO

Il presente Documento disciplina le condizioni e le modalità operative in materia di **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (di seguito RITA) della posizione individuale, parziale o totale, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 252/2005 e nell'art. 12 dello Statuto **Fondo Pensione Dipendenti Metlife** (di seguito, più brevemente, anche "Fondo"), secondo la normativa vigente.

2. FINALITA'

La Legge di Bilancio per l'anno 2018¹, a partire dal gennaio 2018, ha stabilizzato e reso più agevole l'accesso alla *Rendita integrativa temporanea anticipata* (di seguito RITA), prestazione già introdotta in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2017.

La finalità di tale prestazione è quella di offrire un sostegno finanziario agli aderenti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 comma 4 del D. Lgs 252/205 e successive modifiche e integrazioni, di cui al paragrafo 6.

3. CARATTERISTICHE DELLA RITA

La prestazione RITA è su base volontaria e consiste nell'erogazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso, per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività lavorativa e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio.

L'aderente al Fondo può pertanto decidere se destinare a RITA l'intero montante accumulato oppure solo una parte di esso, riservandosi di esercitare, sull'eventuale montante residuo, le ulteriori facoltà di cui al D.lgs. n.252/2005 (*anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica, ecc.*).

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dal Fondo dove sono stati versati i contributi tempo per tempo, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti garantiti.

Nel caso in cui l'aderente decida di utilizzare solo parte della posizione individuale maturata, sulla posizione residua rimane inalterato il diritto di chiedere le ordinarie prestazioni in capitale e rendita. In tal caso, la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA non rileverà ai fini del computo della porzione del montante residuo richiedibile in capitale e/o in rendita; ciò significa che, qualora al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal regime obbligatorio di appartenenza la prestazione dovesse risultare soggetta ad "*obbligo di rendita*", nel computo della prestazione massima erogabile in capitale non sarà ricompresa la prestazione destinata a RITA.

In caso di decesso dell'aderente durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore.

¹ Legge n.205 del 27 dicembre 2017

4. QUANDO È POSSIBILE EFFETTUARE LA RICHIESTA

L'aderente per richiedere e ottenere l'erogazione del montante accumulato in forma di RITA, deve possedere i seguenti requisiti:

- **RITA PER CONTRIBUZIONE:** erogata con un anticipo di cinque anni dalla maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
 1. cessazione dell'attività lavorativa,
 2. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
 3. maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno venti anni;
 4. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari².



AVVERTENZE:

Con riferimento al **requisito contributivo**, si precisa che al raggiungimento dei 20 anni concorrono non soltanto i contributi effettivi, bensì anche i contributi *c.d. "figurativi"* (contributi riferiti a periodi, tassativamente individuati dalla legge, durante i quali, nonostante si sia verificata una interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa, viene comunque garantita la copertura contributiva, senza onere a carico del lavoratore).

- **RITA PER INOCCUPAZIONE:** erogata con un anticipo di dieci anni dalla maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
 1. cessazione dell'attività lavorativa;
 2. inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
 3. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine precedente, di cui al punto 2)
 4. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari².

5. DISPOSIZIONI OPERATIVE PER EFFETTUARE LA RICHIESTA

5.1. Presentazione della richiesta

L'aderente per richiedere e ottenere l'erogazione del montante accumulato in forma di RITA, deve:

- Collegarsi al sito www.fondopensionemetlife.it nella sezione dedicata: **Modulistica** → **RITA**
- Stampare e Compilare il modulo **"Richiesta RITA"**
- Accedere all'Area Riservata
- Scegliere la funzione *Trasmissione Modulistica* dal menù a sinistra
- Effettuare l'upload della seguente documentazione:
 - **Modulo compilato**
 - **Carta d'Identità e Codice Fiscale**

² In caso di trasferimento del capitale da un altro Fondo Pensione, nel computo degli anni di iscrizione rientrano anche gli anni in esso maturati

- **Documentazione ulteriore a seconda della tipologia di RITA (Contribuzione/Inoccupazione)**



RITA PER CONTRIBUZIONE

1. Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza:

- Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps oppure estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti RITA;
- in alternativa una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 riportante l'impegno scritto a produrre su richiesta del Fondo la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

2. Conferma della cessazione dell'attività lavorativa:

- Per gli aderenti che hanno cessato l'attività lavorativa presso le aziende del Gruppo DB:

Il Fondo riceve direttamente dal Datore di Lavoro la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, con indicazione della data di efficacia e motivazione.

- Per gli aderenti che hanno cessato l'attività lavorativa presso altri Datori di lavoro:

Documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro

(es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore)

- Per gli aderenti che hanno cessato l'attività lavorativa come lavoratori autonomi/liberi professionisti / e simili:

Documentazione comprovante la cessazione dell'attività di lavoratore autonomo

(es. copia del certificato di chiusura della Partita I.V.A. o documento equivalente per chi non ha la Partita I.V.A., oppure visura camerale storica attestante la cancellazione dal registro delle imprese).



RITA PER INOCCUPAZIONE

1. Attestazione di stato di disoccupazione

Rilasciata dal centro per l'impiego presso il quale è registrato lo stato di inoccupazione superiore a 24 mesi (D.lgs. n. 181/2000).

2. Conferma della cessazione dell'attività lavorativa

Si vedano sopra le indicazioni contenute nei dettagli della tipologia precedente.

5.2. Revoca della richiesta

L'aderente per richiedere e ottenere di revocare l'erogazione della RITA di RITA, deve:

- Collegarsi al sito www.fondopensionemetlife.it nella sezione dedicata: **Modulistica → RITA**
- Stampare e Compilare il modulo **"Revoca RITA"**
- Accedere all'Area Riservata

- **Scegliere la funzione *Trasmissione Modulistica*** dal menù a sinistra
- **Effettuare l'upload** della seguente documentazione:
 - **Modulo compilato**
 - **Carta d'Identità e Codice Fiscale**

5.3. Periodicità rate RITA

La periodicità dell'erogazione della RITA è trimestrale.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

L'Autorità di Vigilanza, con la Circolare prot.4209 del 2020, ha precisato che l'elemento della frazionabilità in rate è un requisito imprescindibile per l'erogazione da parte del Fondo della RITA, ciò in coerenza con la formulazione letterale della norma³ per cui la RITA consiste *"nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto"*. Pertanto, stabilisce l'impossibilità di erogare la RITA in un'unica soluzione e di non poterla concedere in tutti quei casi in cui, a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, non sia possibile erogare un frazionamento in almeno due rate.

5.4. Tempi di liquidazione

5.4.1. Valorizzazione della posizione

Ai fini dell'erogazione della RITA, il piano delle rate viene attivato alle seguenti date:

- l'ultimo giorno lavorativo del mese, per le richieste di erogazione RITA trasmesse tramite upload nell'area riservata, entro la mattina del 15° giorno lavorativo precedente l'ultimo giorno del mese;
- l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, per le richieste di erogazione RITA trasmesse tramite upload nell'area riservata, successivamente al termine indicato al precedente alinea.

e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta.

La prima rata di RITA viene disinvestita il mese successivo a quello di attivazione del piano di erogazione e viene corrisposta entro 60 giorni dal disinvestimento della stessa.

Il pagamento di ciascuna rata di RITA sul conto corrente intestato/cointestato all'aderente, riportato all'interno del modulo, sarà seguito dall'inoltro di una quietanza di liquidazione e l'informativa sulle rate complessivamente erogate nell'anno verrà fornita attraverso il prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo.

5.4.2. Validità della richiesta

La richiesta di erogazione della RITA è validamente trasmessa al Fondo, tramite upload nell'area riservata, quando risulta completa di tutta la documentazione richiesta a seconda della tipologia di RITA, di cui al par.5.1..

³ art. 11, comma 4.

5.4.3. Incompletezza/incongruità della documentazione probatoria ricevuta

Nel caso sia stata verificata l'incompletezza ovvero l'incongruità della documentazione probatoria ricevuta, la richiesta di erogazione della RITA è classificata come "sospesa".

In tal caso, ricevuta la richiesta, ma non l'intera e/o corretta documentazione, viene inviata all'aderente una mail contenente l'elenco della documentazione mancante, necessaria per poter valutare la richiesta ed il termine di cui al par.5.4.1 è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della stessa.

Decorsi infruttuosamente **90 giorni** dall'invio della suddetta mail, la richiesta avanzata verrà *rifiutata*.



AVVERTENZE:

Il Fondo si riserva la possibilità di chiedere, al momento della disamina della richiesta, ulteriore documentazione a supporto, in funzione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Tenere monitorata la casella di posta elettronica indicata nell'area riservata

Il mancato tempestivo invio della documentazione integrativa richiesta causa ritardi nell'erogazione.

6. CONTRIBUTIONI SUCCESSIVE ALL'ATTIVAZIONE DELLA RITA

Indipendentemente dal capitale destinato all'erogazione a titolo di RITA (parte della posizione o l'intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della RITA costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della RITA.

7. TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE

In corso di erogazione della RITA è possibile optare per il trasferimento della posizione complessiva (inclusa quindi la quota parte destinata ad alimentare la RITA).

In questi casi la RITA è revocata.

8. COSTI

Non sono previsti costi per ottenere la prestazione RITA.

9. REGIME FISCALE

Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato a RITA si rinvia al *Documento sul Regime Fiscale*, disponibile sul sito web del Fondo.

10. CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ

La RITA rientra nel novero delle prestazioni pensionistiche complementari e come tale risulta sottoposta agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 252/2005.